

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 luglio 2009, n. 1012

Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). (GU n. 40 del 9-10-2010)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione n. 1629 di data 3 luglio 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola» disciplina educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e definisce in particolare:

- a) le modalita' e i tempi di svolgimento del corso-concorso;
- b) le materie oggetto del corso-concorso;
- c) le modalita' di calcolo del numero di posti messi a concorso;
- d) le modalita' per la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale;
- e) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola rispetto alla possibilita' di assunzione dei dirigenti delle istituzioni formative ai sensi della legge sul personale della Provincia.

Art. 2

Fasi procedurali del corso-concorso

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali avviene mediante corsoconcorso che si articola nelle seguenti fasi procedurali:

- a) la preselezione, disciplinata dall'art. 6;
- b) il concorso di ammissione, disciplinato dall'art. 8;

- c) il periodo di tirocinio formativo, disciplinato dall'art. 9;
- d) l'esame finale, disciplinato dall'art. 10.

2. Il corso-concorso deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati.

3. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata del dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione del personale delle istituzioni scolastiche e formative, di seguito denominata «struttura provinciale competente», entro il termine di diciotto mesi dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La proroga deve essere comunicata ai candidati secondo modalita' specificate nel bando.

4. La struttura provinciale competente, in particolare, cura l'organizzazione del corso-concorso e vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali.

Art. 3

Indizione del corso-concorso, approvazione del relativo bando e pubblicita'

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il corso-concorso e con il medesimo provvedimento approva altresì il relativo bando.

2. Il bando del corso-concorso e' pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 4

Contenuti del bando del corso-concorso

1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare:

a) il richiamo di conformita' dei contenuti del bando e delle modalita' con le quali e' espletato il corso-concorso, alle norme di questo regolamento e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia;

b) il numero dei posti di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale per i quali e' indetto il corsoconcorso calcolato, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, tenendo conto dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione dello stesso e delle previsioni, riferite al triennio successivo alla approvazione del bando, di collocamento a riposo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per raggiunti limiti di eta' o di cessazione dal servizio per altri motivi;

c) il termine e le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione al corso-concorso, delle dichiarazioni da rendere obbligatoriamente e della documentazione richiesta dal bando medesimo. Al bando e' allegato un facsimile della domanda;

d) la determinazione dell'importo della tassa di concorso e le modalita' per il suo versamento;

e) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5 nonche' dalla normativa provinciale vigente per la partecipazione al corso-concorso;

f) l'indicazione del numero di candidati da ammettere alla prova di preselezione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, nonche' del numero di candidati da ammettere al concorso di ammissione, definito sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 5;

g) l'indicazione, con riguardo alla prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), delle materie ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B, nonche' dei criteri di svolgimento della predetta prova; il bando puo' prevedere che la prova di preselezione sia

effettuata da aziende specializzate in selezione del personale;

h) l'indicazione del peso da attribuire:

1) alla preselezione per titoli e alla prova di preselezione previste, rispettivamente, dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), al fine della determinazione del punteggio complessivo da attribuire ai fini dell'accesso al concorso di ammissione;

2) alle prove sostenute nell'ambito della prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), per la determinazione del punteggio complessivo da attribuire al termine di tale prova;

i) l'indicazione delle materie oggetto rispettivamente del concorso di ammissione, del periodo di tirocinio formativo e dell'esame finale, che devono essere ricomprese tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B;

j) il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove previste dagli articoli 8 e 10 e il peso da attribuire alle stesse nonche' al periodo di tirocinio formativo ai fini della formazione del voto di ogni fase procedurale del corso-concorso;

k) l'indicazione riguardante l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato ai sensi dell'art. 8, comma 2;

l) le modalita' di ripartizione e di svolgimento del periodo di tirocinio formativo tra attivita' formative in presenza e attivita' di tirocinio in situazione;

m) le modalita' per la comunicazione del diario e della sede delle singole prove nonche' dei termini per la comunicazione del diario e della sede o solamente della sede delle singole prove previste da questo regolamento;

n) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio nelle prove ed i relativi termini e modalita' di presentazione ai sensi della normativa vigente;

o) la possibilita' di segnalare l'eventuale situazione di portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione degli ausili nonche' dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove;

p) il trattamento economico lordo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dettagliato in tutte le sue componenti e con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi in vigore;

q) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunita' tra uomini e norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

r) l'indicazione del responsabile del procedimento oppure l'indicazione delle modalita' e dei termini per l'individuazione dello stesso;

s) la documentazione da presentare in caso di assunzione o inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e i relativi termini;

t) le modalita' per il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5

Requisiti per l'ammissione al corso-concorso

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 100, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, ai fini del computo del servizio

richiesto per partecipare al corso-concorso, si considera il servizio effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Non si considera utile il servizio di insegnamento prestato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate.

2. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso; i candidati sono ammessi al corsoconcorso con riserva di accertamento del possesso dei predetti requisiti.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente dispone in ogni momento l'esclusione dal corsoconcorso per difetto dei requisiti prescritti, con provvedimento motivato che e' tempestivamente comunicato all'interessato.

Art. 6 Preselezione

1. La preselezione si svolge in due fasi:

- a) la preselezione per titoli;
- b) la prova di preselezione.

2. La preselezione per titoli e' diretta a formare una graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alla prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), mediante la valutazione, da parte della struttura provinciale competente, dei titoli culturali, di servizio e professionali, previsti dall'allegato A. Per la valutazione dei titoli, che e' espressa in centesimi, sono considerati utili quelli maturati entro il 31 agosto dell'anno scolastico o formativo precedente la data di pubblicazione del bando.

3. E' ammesso a partecipare alla prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), un numero di candidati stabilito dal bando e comunque non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

4. La prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), consta di un test a risposta multipla e di un colloquio individuale, da svolgersi anche tramite strumenti di tipo autodiagnostico. Ai fini dello svolgimento del colloquio individuale, il candidato presenta il proprio portfolio professionale secondo quanto previsto dal bando.

La prova di preselezione verte sulle materie specificate dal bando, ed e' valutata in centesimi.

5. Espletata la preselezione secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, la struttura provinciale competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati nella preselezione per titoli e nella prova di preselezione e pesati secondo quanto stabilito dal bando. Al concorso di ammissione previsto dall'art. 8 e' ammesso un numero di candidati stabilito dal bando e comunque non superiore a quattro volte i posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria.

6. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria formata ai sensi del comma 5 indicando il nominativo dei candidati ammessi a sostenere il concorso di ammissione previsto dall'art. 8 e il punteggio agli stessi attribuito; la graduatoria e' pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 7

Criteri per la nomina della commissione esaminatrice

1. Una volta conclusa la preselezione per titoli prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), in ottemperanza all'art. 39 della legge provinciale sul personale della Provincia e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 100, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, e' nominata la commissione esaminatrice. La commissione e' composta da quattro membri scelti tra esperti di amministrazioni e di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche collocati a riposo, con una anzianita' nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore). Tra i quattro membri la Giunta provinciale individua:

a) un presidente scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di universita' statali o equiparate;

b) il direttore del tirocinio formativo previsto dall'art. 9.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente scelto tra personale comunque in servizio presso la Provincia, inquadrato in categoria pari o superiore a C livello base e corrispondenti.

3. Per ogni componente della commissione esaminatrice, compreso il segretario, la Giunta provinciale puo' nominare uno o piu' supplenti, che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Per la prova concernente la lingua straniera, ai sensi dell'art. 8, comma 2, alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze.

5. Qualora la prova di preselezione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), sia effettuata dalla commissione esaminatrice, solo per l'effettuazione di tale prova, la commissione stessa puo' essere integrata da altri membri esperti, nominati dalla Giunta provinciale, in numero massimo pari a sei. In questo caso la commissione puo' operare per sottocommissioni, ferma restando la revisione e l'attribuzione del voto da parte della commissione al completo. Di ogni sottocommissione fa parte almeno un componente della commissione prevista dal comma 1.

6. Se il rapporto d'impiego con la Provincia di uno dei componenti della commissione esaminatrice si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione esaminatrice, il componente cessa dall'incarico, salvo conferma da parte della Giunta provinciale.

7. Al fine di garantire il regolare funzionamento della commissione d'esame in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

Art. 8

Concorso di ammissione

1. Il concorso di ammissione consiste in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i); le prove sono valutate in centesimi.

2. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta con l'ulteriore accertamento della conoscenza della lingua inglese o tedesca, a scelta del

candidato; ai fini del superamento della prova orale e' necessario che il candidato dimostri di possedere una competenza della lingua corrispondente almeno al livello A2 come definito dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d'Europa.

3. La commissione esaminatrice forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati nella valutazione della prova scritta e nella prova orale, pesati secondo quanto stabilito dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j), e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria del concorso di ammissione con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze indicate dal bando. Al periodo di tirocinio formativo e' ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso, come determinati dal bando, aumentato del venti per cento e arrotondato per eccesso.

5. La graduatoria del concorso di ammissione e' pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.

Art. 9

Periodo di tirocinio formativo

1. Il periodo di tirocinio formativo prevede una frequenza intensiva, si sviluppa in una durata non inferiore a due mesi e si articola in trecento ore complessive suddivise tra attivita' di formazione in presenza e attivita' di tirocinio in situazione secondo la ripartizione e sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4. Il periodo di tirocinio formativo e' definito dalla struttura provinciale competente ed e' diretto dal membro della commissione esaminatrice individuato dalla Giunta provinciale quale direttore del tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. Il direttore del tirocinio formativo svolge in particolare le seguenti attivita':

a) propone alla struttura provinciale competente le modalita' per attuare il periodo di tirocinio formativo;

b) propone al dirigente della struttura provinciale competente i nominativi dei soggetti a cui conferire l'incarico di tutor;

c) da indicazioni al dirigente ospitante e al tutor, in particolare per garantire l'uniformita' dello svolgimento delle attivita' di tirocinio in tutte le istituzioni scolastiche o formative;

d) garantisce la coerenza delle attivita' di tirocinio con le attivita' di formazione;

e) verifica e attesta il puntuale e regolare espletamento del periodo di tirocinio formativo da parte dei candidati anche sulla base dei riscontri forniti dal dirigente ospitante e dal tutor;

f) propone alla commissione esaminatrice la valutazione di ciascun candidato espressa in centesimi tenendo conto dei riscontri forniti dal dirigente ospitante, dal tutor, nonche' del progetto di miglioramento e della relazione elaborati dal candidato ai sensi del comma 3, lettera c).

3. Le attivita' di tirocinio si svolgono presso una o piu' istituzioni scolastiche o formative provinciali individuate per sorteggio e comunque diverse da quelle di servizio del candidato, secondo quanto definito dalla struttura provinciale competente. Durante le attivita' di tirocinio il candidato:

a) affianca il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ospitante con funzione di mentor, per collaborare con lui e assisterlo nelle funzioni chiave del ruolo dirigenziale secondo modalita' di action learning;

b) e' seguito da un tutor incaricato dal dirigente della struttura provinciale competente, scelto tra esperti in materia di formazione delle risorse umane o tra dirigenti scolastici cessati dal servizio;

c) elabora un progetto di miglioramento relativo all'istituzione scolastica o formativa ospitante e una relazione che descrive le attivita' svolte in tirocinio con particolare evidenza della correlazione con l'elaborazione del progetto di miglioramento di cui e' esposta una sintesi.

4. La frequenza del periodo di tirocinio formativo non puo' essere inferiore all'ottantacinque per cento delle ore previste dal comma 1.

5. Al termine del periodo di tirocinio formativo, previa verifica in ordine alla frequenza ai sensi del comma 4, i candidati possono sostenere l'esame finale previsto dall'art. 10; il candidato presenta al direttore del tirocinio formativo, ai fini della definizione della proposta di valutazione, il progetto di miglioramento e la relazione previsti dal comma 3, lettera c).

Art. 10 Esame finale

1. L'esame finale si svolge al termine del periodo di tirocinio formativo, si articola in una prova scritta e in una prova orale che vertono sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), e sugli argomenti sviluppati nel periodo di tirocinio formativo; le prove sono valutate in centesimi e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative.

2. La prova orale, a cui partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio individuale sulle materie oggetto della prova scritta.

Art. 11 Formazione ed approvazione della graduatoria finale del corso-concorso

1. A conclusione dell'espletamento delle prove previste dall'art. 10, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo, da attribuire in centesimi, conseguito da ciascun candidato derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla predetta commissione nella valutazione del periodo di tirocinio formativo, nella prova scritta e nella prova orale dell'esame finale, pesati secondo quanto stabilito dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera j) e fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove.

2. Effettuate le operazioni previste dal comma 1 la struttura provinciale competente forma la graduatoria finale del corso-concorso tenuto conto delle precedenzae previste dalla normativa vigente e con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze indicate dal bando. In caso di permanenza di parita' di merito, la preferenza e' determinata nell'ordine:

a) dalla piu' giovane eta';

b) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

3. La Giunta provinciale con un unico provvedimento approva la graduatoria finale del corso-concorso e dichiara idonei i candidati in numero non superiore ai posti complessivamente messi a concorso come determinati dal bando ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

4. La graduatoria finale del corso-concorso e' pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione nonche' all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale

competente. Dalla data della pubblicazione sul bollettino decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12

Validita' ed utilizzo della graduatoria finale del corso-concorso

1. La graduatoria finale del corso-concorso, ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale sulla scuola, conserva validita' per un periodo di tre anni dalla data di approvazione.

2. La graduatoria finale del corso-concorso e' utilizzata per l'assunzione o l'inquadramento nella qualifica di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali dei candidati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 11, comma 3, nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente determinati dalla struttura provinciale competente.

3. Qualora, nel periodo di validita' della graduatoria finale, non siano stati assunti o inquadrati tutti i candidati dichiarati idonei, la Giunta provinciale puo' prorogare la validita' della stessa.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il restante personale provinciale in particolare per quanto riguarda:

a) il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso;

b) la verifica della non sussistenza di situazioni di incompatibilita' da parte dei membri della commissione esaminatrice;

c) il diario delle prove d'esame;

d) le modalita' di svolgimento delle prove scritte e orali, esclusa la prova di preselezione;

e) il processo verbale delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice.

Art. 14

Abrogazioni

1. Secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, comma 6, e art. 6-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio);

b) l'articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione);

c) il decreto del presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20-100/Leg «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

Trento, 10 luglio 2009

DELLAI